

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2015
118/2015/R/GAS

RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI UTILIZZO FLESSIBILE DELLA CAPACITÀ
DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL E DI RISOLUZIONE DELLE CONGESTIONI PER L'ACCESSO
AI TERMINALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il documento per la consultazione 11 dicembre 2014, 617/2014/R/gas (di seguito: 617/2014/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 15 maggio 2007, n. 115/07, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. approvato dall'Autorità con la deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11, come successivamente modificato e integrato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l'Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con il documento per la consultazione 617/2014/R/gas, l'Autorità ha avviato la riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle eventuali congestioni per l'accesso ai terminali;
- gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 617/2014/R/gas riguardano, in particolare:
 - a) l'introduzione della possibilità di cessione bilaterale tra utenti della capacità conferita;
 - b) l'integrazione delle attuali disposizioni in tema di rilascio della capacità conferita disciplinando la possibilità per l'utente di revocare l'eventuale messa a disposizione dell'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi della capacità non utilizzabile;
 - c) la previsione che l'impresa di rigassificazione renda disponibile per il conferimento di tipo spot, sulla base di un criterio di tipo first come/first served, l'eventuale capacità non richiesta entro un termine definito nel codice di rigassificazione;
 - d) la riduzione da M-2 (due mesi prima) a M-1 (un mese prima), del termine per il rilascio della capacità conferita oltre il quale la quota di capacità non rilasciata che risulti non utilizzata concorre alla possibile applicazione delle disposizioni relative al c.d. *use it lose it* di lungo periodo;
- nell'ambito del procedimento di consultazione è emersa una generale condivisione in relazione agli interventi illustrati al precedente punto e sono stati inoltre proposti, tra l'altro, i seguenti miglioramenti e/o integrazioni:
 - a) precisare che la cessione bilaterale di capacità da parte degli utenti possa avvenire anche nei confronti di terzi non ancora utenti; tali soggetti diventerebbero utenti, ove in possesso dei necessari requisiti e previa presentazione di idonee garanzie, una volta perfezionata la cessione medesima;
 - b) specificare che, nel caso di terminali in regime totale o parziale di accesso esente, la cessione bilaterale di capacità sia limitata alla capacità regolata al fine di evitare distorsioni di mercato connesse con le peculiari condizioni di cui beneficia l'utente esente;
 - c) allineare le tempistiche previste relativamente alla disciplina dei corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl al prospettato posticipo da M-2 (due mesi prima) a M-1 (un mese prima), del termine per il rilascio della capacità conferita;

- d) esplicitare, in linea con quanto previsto per il servizio di trasporto, un criterio di priorità nel conferimento della capacità primaria rispetto a quella resa disponibile dagli utenti;
- la cessione a terzi di capacità per la quale sia stata rilasciata l'esenzione dal diritto di accesso dei terzi è disciplinata all'articolo 8 del decreto del Ministro 11 aprile 2006 e non costituisce oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare le misure, prospettate nel documento per la consultazione 617/2014/R/gas, volte all'utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl ed alla risoluzione delle eventuali congestioni per l'accesso ai terminali;
- integrare le medesime misure per tenere conto di quanto emerso nell'ambito del procedimento di consultazione;
- procedere, con l'occasione, ad un intervento di riordino della struttura della deliberazione 167/05 e di coordinamento testuale con le disposizioni non modificate dal presente provvedimento;
- disporre a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto sostitutivo del testo approvato con la deliberazione 167/05;
- prevedere altresì la contestuale pubblicazione di una scheda tecnica di accompagnamento del provvedimento nella quale dare evidenza delle modifiche ed integrazioni del testo integrato rispetto alla versione della deliberazione 167/05

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- l'intervento di riordino della struttura della deliberazione 167/05 e di coordinamento testuale, per quanto riguarda le parti non innovate ai sensi del presente provvedimento, non debba essere sottoposto a consultazione, essendo una mera attività di sistemazione formale di disposizioni già in essere e già sottoposte a consultazione, ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. le disposizioni della deliberazione 167/05 sono sostituite con le disposizioni di cui all'Allegato A;
2. i richiami alla deliberazione 167/05, contenuti in precedenti provvedimenti dell'Autorità, vanno, pertanto, intesi come riferiti alle corrispondenti disposizioni dell'Allegato A;

3. è pubblicata una scheda tecnica che evidenzia, tra le disposizioni dell'Allegato A, quelle di nuova introduzione, in esito al procedimento che trova conclusione con il presente provvedimento;
4. le imprese di rigassificazione predispongono una proposta di aggiornamento dei propri codici, finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e le trasmettono all'Autorità, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione;
5. il presente provvedimento e la relativa scheda tecnica sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni